

INDIRIZZO (UE) 2019/1849 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 ottobre 2019

che modifica l'indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2019/30)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

- (1) In data 26 aprile 2007 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha adottato l'Indirizzo BCE/2007/2 ⁽¹⁾ che disciplina TARGET2, caratterizzato da una piattaforma tecnica unica, denominata Piattaforma unica condivisa (*Single Shared Platform*, SSP). Tale indirizzo è stato modificato e rifuso nell'indirizzo BCE/2012/27 ⁽²⁾.
- (2) È stata istituita una nuova funzionalità della SSP che rende possibile l'elaborazione di pagamenti critici e molto critici in situazioni di *contingency* alla quale le banche centrali dell'Eurosistema devono aderire.
- (3) È necessario chiarire le condizioni alle quali le imprese di investimento possono partecipare a TARGET2, compreso il requisito relativo a un parere legale in merito alle imprese d'investimento non insediate nello Spazio economico europeo (SEE) e che richiedono di partecipare direttamente a un sistema componente di TARGET2.
- (4) È necessario chiarire che i partecipanti ai sistemi componenti di TARGET2 devono aderire al requisito di autocertificazione per TARGET2 e ai requisiti di sicurezza del punto terminale (*endpoint security*) dei fornitori dei servizi di rete TARGET 2 e informare la pertinente banca centrale dell'Eurosistema di eventuali misure di prevenzione o di gestione delle crisi cui sono soggetti.
- (5) È altresì necessario chiarire e aggiornare taluni altri aspetti dell'indirizzo BCE/2012/27.
- (6) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2012/27.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2012/27 è modificato come segue:

1. L'articolo 2 è modificato come segue:

a) il punto 44 è sostituito dal seguente:

«44) per «modulo di informazione e controllo (ICM)» (*Information and Control Module*, ICM) si intende il modulo SSP che consente ai titolari di conti PM di ottenere informazioni online e di immettere ordini di trasferimento di liquidità, di gestire la liquidità e, se del caso, di disporre ordini di pagamento di backup o ordini di pagamento attraverso la *Contingency Solution* in situazioni di *contingency*;»;

⁽¹⁾ Indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 1).

⁽²⁾ Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

